

*Informativa relativa alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori in materia di alcool e problemi
correlati (ai sensi delle Legge 125/2001, del
Provvedimento 16/03/2006, del D.Lgs. 81/2008
e della DGR Piemonte 22/10/2012 N. 21-4814)*

INFORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI ALCOOL E PROBLEMI CORRELATI

(AI SENSI DELLA LEGGE 125/2001, DEL PROVVEDIMENTO 16/03/2006, DEL D.LGS. 81/2008 E DELLA
DGR PIEMONTE 22/10/2012 N. 21-4814)

Con la presente informiamo che gli interventi normativi introdotti dalla Regione Piemonte con la DGR in oggetto, in materia di divieto di assunzione di alcool e di verifica dell'assenza di condizioni di alcoldipendenza richiedono nuovi adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, così come esplicitati nella presente informativa che dovrà essere diffusa a Datore di Lavoro, RSPP, RLS e a tutti i lavoratori oggetto della citata disposizione legislativa, debitamente sottoscritta per avvenuta consegna e presa in visione.

PREMESSA

Il D.Lgs 81/2008, art. 41, comma 4, prevede che la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente sia anche finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza.

La Legge 30 marzo 2001 n. 125 stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul luogo di lavoro, per le attività lavorative ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi. Tali attività sono elencate nell'Allegato I dell'Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006, sotto riportata.

LAVORATORI DESTINATARI DELLA NORMATIVA: MANSIONI E ATTIVITA' A RISCHIO

Con il Provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono state identificate le attività lavorative di cui sopra, e che sono:

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

- a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
- b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
- c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n.302);
- d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635);
- e) vendita di fitosanitari (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.290);
- f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);

g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.162);

2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334);

3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;

4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;

5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;

7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;

8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:

- a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
- b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
- c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
- d) personale navigante delle acque interne;
- e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;
- f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
- g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
- h) responsabili dei fari;
- i) piloti d'aeromobile;
- l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
- m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
- n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
- o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
- p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
- 9)** addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- 10)** lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- 11)** capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- 12)** tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- 13)** operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- 14)** tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Per tutte queste categorie di lavoratori o soggetti ad essi equiparati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, vige il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

MISURE DI PREVENZIONE E TUTELA: RESTRIZIONI E OBBLIGHI PER I LAVORATORI CON ATTIVITA' A RISCHIO

La normativa vigente prevede la possibilità, da parte del Medico Competente o dei medici S.Pre.S.A.L. delle ASL, di disporre controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, per le mansioni sopra indicate.

I controlli rivestono carattere di obbligatorietà e devono essere eseguiti, analogamente a quanto già avviene per tutti gli accertamenti praticati presso il Servizio di Medicina del Lavoro/Medico Competente, in accordo alle norme che tutelano la privacy e nel rispetto della salvaguardia dell'anonimato.

Per l'eventuale esecuzione dei controlli alcolimetrici è richiesto da parte dei lavoratori il **consenso informato**, che viene appositamente anticipato a ciascun lavoratore sottoposto a controllo perché possa prenderne visione, compilarlo e consegnarlo al Medico Competente al momento dell'esecuzione degli accertamenti finalizzati al controllo per assunzione alcol o di alcolodipendenza.

Il tasso alcolemico durante il lavoro deve essere pari a **0,00 g/l**.

L'alcool non può essere assunto durante i turni di reperibilità delle attività lavorative a rischio.

Il divieto di somministrazione e assunzione di bevande alcoliche deve necessariamente essere inteso come divieto di assunzione e somministrazione durante e nelle ore precedenti l'orario di lavoro: non si deve assumere alcol sia durante l'attività lavorativa a rischio sia nel periodo precedente l'inizio dell'attività stessa, considerando i tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcool (circa 2 ore per smaltire 1 unità alcolica). I tempi possono variare in base a molti fattori: quantità e tipologia di bevanda alcolica assunta, metabolismo, sesso, età, peso, abitudine al bere, cibi ingeriti, presenza di patologie epatiche, assunzione di farmaci e altro.

In Italia un bicchiere standard, anche definito Unità Alcolica (U.A.), contiene convenzionalmente 12 grammi di alcol corrispondenti ad una delle seguenti quantità:

125 ml di vino (12°),

330 ml di birra (4,5°),

80 ml di aperitivo o cocktail (18°),

40 ml di liquori (36°);

ACCERTAMENTI PER ALCOL DIPENDENZA E ABUSO ALCOLICO

Come stabilito dal D.Lgs 81/2008 all'Art. 41 comma 4, le visite mediche comprendono le indagini diagnostiche e gli esami clinici e biologici ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il MC, nell'espletamento della sorveglianza sanitaria, assolve a due funzioni nei confronti del lavoratore:

- una di tipo preventivo, finalizzata alla tutela della salute del lavoratore (e, nel caso dell'alcol, anche alla salvaguardia della sicurezza, incolumità e salute di terzi) che culmina con l'espressione del giudizio di idoneità/inidoneità alla mansione specifica;
- l'altra di promozione della salute individuale in sede di visita medica, che va dal rilascio di semplici informazioni sull'alcol e sui rischi connessi al suo consumo, a interventi brevi, finalizzati alla modifica dei comportamenti, in caso di lavoratori con consumo a rischio o dannoso, fino all'invio presso i servizi specialistici.

La ricerca di eventuali condizioni di alcolodipendenza, in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva pertinenza del Medico Competente, che esegue l'esame obiettivo e integra l'anamnesi alcologica con questionari specifici, quali l'AUDIT C, che consentono di stabilire se il consumo individuale è a rischio.

Qualora, in seguito a tali indagini, il Medico Competente dovesse rilevare un possibile consumo rischioso di alcol, dovrà proseguire con l'Intervento Breve, che consiste in un colloquio che motiva il lavoratore a

ridurre i consumi di bevande alcoliche. In questi casi il medico valuterà se necessario proseguire l'anamnesi con la somministrazione dell'AUDIT completo.

Dopo avere prescritto al lavoratore di ridurre i consumi, il medico programmerà di rivederlo per il monitoraggio della situazione a distanza variabile di circa 30-90 giorni. In tale occasione, se necessario, il medico ripeterà l'intervento breve con l'obiettivo di rinforzare la motivazione a cambiare il comportamento a rischio.

Gli accertamenti verranno praticati, di norma, in occasione delle visite preventive e periodiche previste dal piano di sorveglianza sanitaria aziendale o in altre giornate concordate preventivamente con il Datore di lavoro, e sono finalizzati ad individuare una condizione di abuso alcolico cronico o di assunzione di alcol durante o nelle ore precedenti l'attività lavorativa.

Nel caso in cui, il Medico Competente, su iniziativa propria o in seguito alla segnalazione resa da parte del Datore di lavoro, ravvisi situazioni compatibili con il sospetto di ebbrezza o abuso alcolico acuto da parte di lavoratori addetti alle mansioni sopra elencate durante l'orario di lavoro, potrà effettuare controlli urgenti.

Accertamenti per alcol-dipendenza:

Attualmente non esiste un unico marcatore ideale, ad elevata sensibilità e specificità, che permetta di fare diagnosi di alcolismo con certezza; tuttavia, i marcatori biologici possono fornire informazioni sufficientemente obiettive circa il consumo di alcol e la modalità di assunzione delle bevande alcoliche, soprattutto se considerati in associazione tra loro.

I principali attualmente in utilizzo: alcoolemia, gamma-GT, MCV, GOT, GPT, CDT.

In considerazione della modesta specificità e sensibilità di questi indicatori considerati singolarmente, l'associazione di tali parametri, da valutarsi caso per caso da parte del Medico Competente, permette di individuare oltre il 90% dei soggetti che presentano abuso cronico di alcool.

Accertamenti per abuso alcolico:

La verifica di eventuale assunzione di alcol viene operata attraverso l'esame strumentale con **etilometro**.

CONSEGUENZE DEL MANCATO RISPETTO DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOL E DELL'ALCOLEMIA POSITIVA

ACCERTAMENTI PER ALCOL-DIPENDENZA

Se l'accertamento per alcoldipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di **non idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio** e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.

Avverso il giudizio espresso dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria, ivi compreso quello formulato in fase preassuntiva, ai sensi dell'art. 41, co. 9, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente (SPreSAL) che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

TEST ALCOLIMETRICO:

Nel caso in cui il MC rilevi l'avvenuta assunzione di alcolici in un lavoratore deve porre un giudizio di **inidoneità temporanea alla mansione a rischio**, e valutare i tempi della stessa in funzione del quadro clinico rilevato.

Qualora l'esito del test risultasse positivo, cioè con **risultato superiore a 0,00 g/l**, il Medico Competente provvederà a darne comunicazione al Datore di Lavoro e, in via precauzionale il lavoratore, sarà adibito ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico inerente la sua condizione.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente la sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in **caso di rifiuto del lavoratore** a sottoporsi all'accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento.

In questo caso il MC dichiarerà che "non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari" e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

In caso di riscontro di positività, la misurazione deve obbligatoriamente essere **confermata** per determinazione diretta **dell'alcolemia**, previo ottenimento del consenso informato.

Il prelievo ematico dovrà essere effettuato a distanza di non più di 15 minuti dalla misurazione nell'aria espirata, al fine di non evidenziare significative variazioni nell'alcolemia dovute al metabolismo fisiologico.

INVIO DEL LAVORATORE AI SERVIZI ALCOLOGICI

Qualora il Medico Competente rilevi nel corso della sorveglianza sanitaria un sospetto di alcoldipendenza, può richiedere l'invio del lavoratore ai servizi alcolologici dei Dipartimenti di Patologia delle Dipendenze (DPD) delle ASL per una consulenza specialistica.

Il servizio alcolologico che effettua la valutazione può essere quello del territorio aziendale o quello di residenza del lavoratore.

La consulenza specialistica da parte dei servizi alcolologici dovrà concludersi possibilmente non oltre 60 giorni dal momento della prima visita.

L'iter di valutazione dovrà concludersi con una certificazione che espliciti l'esito degli accertamenti che sarà trasmessa al Medico Competente.

Nel caso di **diagnosi di assenza di dipendenza** il lavoratore sarà comunque sottoposto a specifico monitoraggio per almeno 6 mesi a cura del Medico Competente.

Nel caso di diagnosi di dipendenza, invece, il lavoratore per essere riammesso all'esercizio delle mansioni lavorative a rischio, dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato.

L'esito positivo del programma terapeutico potrà essere certificato dai servizi alcolologici dopo almeno 12 mesi di remissione completa dall'uso delle sostanze alcoliche.

Al termine del percorso specialistico di recupero il Medico Competente, acquisita la valutazione favorevole dello specialista alcolologo, comunica al lavoratore e al Datore di lavoro la cessazione dei motivi che hanno richiesto l'allontanamento temporaneo dalla mansione a rischio del lavoratore, esprimendone il giudizio di idoneità alla mansione.

Il Medico Competente dovrà comunque prevedere un monitoraggio della situazione clinica attraverso una maggiore frequenza della periodicità della visita medica per il lavoratore, con relativa modifica del PS.

I Costi degli accertamenti di cui sopra sono a carico del datore di Lavoro.

Il Medico Competente è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

La presente informativa sarà resa a tutti i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio.

Il Medico Competente